

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXLVIII
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE
23 AGOSTO 2004, N. 243, CONCERNENTE UN REGIME
SPERIMENTALE DI ACCESSO ALLA PENSIONE
ANTICIPATA DI ANZIANITA' PER LE LAVORATRICI

(Aggiornata al 30 settembre 2016)

(Articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

**Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)**

Trasmessa alla Presidenza il 15 novembre 2016

PAGINA BIANCA



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Relazione, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in
ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al cd. regime
sperimentale donna**

1. Premessa

1.1 Normativa previgente : art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004

L'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, aveva introdotto, per le sole lavoratrici, un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità, che consentiva l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di anzianità contributiva con le regole di calcolo previste dall'opzione per il sistema contributivo. La decorrenza della pensione seguiva le regole della decorrenza prevista per le pensioni di anzianità, in particolare, a partire dall'anno 2011, con l'applicazione delle cosiddette finestre mobili (12 mesi di differimento per i dipendenti e 18 per i lavoratori autonomi). Il regime sperimentale, previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 243/2004, terminava nell'anno 2015.

In particolare, nella relazione tecnica si stimavano le fruitrici della facoltà concessa dalla legge in circa 6.000 unità all'anno, con una maggiore concentrazione tra coloro che risultavano più distanti in termini di anzianità contributiva e/o età dai nuovi requisiti. La relazione tecnica, peraltro, copriva solo il periodo fino al 2013.

Ciò posto, e tenuto conto degli effetti sino al 31 dicembre 2015, con riferimento alle pensioni liquidate con tale decorrenza e quindi con decorrenza nel periodo 2008/2015, si è riscontrata la situazione indicata nella successiva tabella.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

| | Gestione privata | di cui lavoratrici autonome | Gestione esclusiva | Totale |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Anno decorrenza | Numero | | Numero | Numero |
| 2008 | - | - | 4 | 4 |
| 2009 | 53 | 7 | 47 | 100 |
| 2010 | 502 | 83 | 140 | 642 |
| 2011 | 1.342 | 280 | 378 | 1720 |
| 2012 | 5.560 | 1.273 | 1.630 | 7190 |
| 2013 | 8.887 | 2.143 | 2.448 | 11335 |
| 2014 | 11.407 | 2.941 | 3.866 | 15273 |
| 2015 | 19.200 | 4.700 | 7.000 | 26200 |
| Totale | 46.951(di fonte INPS) | | 15.513(di fonte INPS) | 62.464 (di fonte INPS) |

1.2 Normativa vigente: art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

L'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto art. 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

In altri termini, il richiamato comma 281 ha esteso la facoltà di conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità optando per una liquidazione dello stesso secondo le regole di calcolo del sistema contributivo alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le dipendenti (58 anni per le autonome) – età da adeguare alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed al D.M. 6 dicembre 2011 - a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è esclusivamente il termine ultimo entro il quale dovevano essere perfezionati i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2007, anche successivamente alla predetta data.

Ne deriva che i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione del regime sperimentale, in quanto titolari di un diritto soggettivo pieno e non condizionato a limiti di copertura, possono esercitare lo stesso in qualunque tempo, fermo restando l'apertura della relativa finestra mobile e con l'unico limite temporale, finale, della maturazione di un diritto a pensione di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011.

Lo stesso art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.

Inoltre, lo stesso comma 281 dispone che, sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione della sperimentazione con le relative previsioni di spesa.

In applicazione del richiamato comma 281, l'Inps procede **al monitoraggio dell'onere previdenziale** derivante dall'attuazione della sperimentazione, attraverso:

- a) la verifica del numero delle pensioni erogate alle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione di cui al predetto art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 con decorrenza successiva al 31.12.2015;
- b) il raffronto tra l'onere previdenziale derivante dalla liquidazione delle pensioni in favore delle lavoratrici di cui alla lettera a) e la copertura finanziaria per l'applicazione del citato art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, esplicitata nella tabella contenuta nella relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 di seguito riportata (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica).



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

| | Oneri comma 281 primo periodo | Concorso alla copertura degli oneri. Riduzione di spesa articolo 1, comma 235, legge n. 228/2012 | Effetto complessivo del comma 281 |
|------------------------------|--|---|--|
| 2016 | -160,0 | 160,0 | 0,0 |
| 2017 | -405,0 | 49,0 | -356,0 |
| 2018 | -702,2 | | -702,2 |
| 2019 | -593,0 | | -593,0 |
| 2020 | -446,6 | | -446,6 |
| 2021 | -144,0 | | -144,0 |
| 2022 | 114,2 | | 114,2 |
| <i>Valori in mln di euro</i> | | | |

L'onere previdenziale, derivante dall'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, è determinato dall'accesso anticipato alla pensione rispetto al perfezionamento del primo tra i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata, raggiunti anche proiettando l'anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione, fino alla data della prima decorrenza utile della pensione ai sensi dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Situazione a settembre 2016.

La tabella che segue indica il numero delle pensioni **erogate nel periodo considerato, gennaio/settembre 2016**, con riferimento alle donne che hanno maturato il requisito anagrafico e contributivo **entro il 31 dicembre 2015**.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

REGIME SPERIMENTALE OPZIONE DONNA - DATI AL 6 SETTEMBRE 2016

| Soggetti | | | oneri | | |
|----------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| privata | pubblica | TOTALE | privata | pubblica | TOTALE |
| 7958 | 2378 | 10.336 | € 65.345.439 | € 16.200.095 | € 81.545.534 |

Si rammenta che il numero delle potenziali interessate al cd. regime sperimentale donna, sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati, era stato così individuato.

| Numero lavoratrici che maturano i requisiti prescritti entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data | |
|---|-----------|
| A) dipendenti | n. 17.500 |
| B) autonome | n. 7.500 |
| C) pubbliche | n. 7.800 |

Si è ipotizzato uno scaglionamento dei pensionamenti pari al 75% alla prima decorrenza utile, 17% dopo un anno ed il residuo 8% successivamente. Per la gestione dipendenti pubblici lo scaglionamento era pari a 70% alla prima decorrenza utile, 23% dopo un anno ed il residuo 7% successivamente.

Ciò posto, nel primo anno (decorrenze 2016, così come previsto dalla relativa relazione tecnica) si è ipotizzato un accesso pari 17.400 soggetti per gestione privata e 5.500 per gestione pubblica. La spesa finanziata per il 2016 è pari a € 160 milioni. Nella tabella che segue sono indicati i relativi raffronti.

2. 1 Stima per numero pensioni e per oneri 2016

I dati stimati sono costruiti tenendo conto delle domande di pensione giacenti con decorrenza 2016 e dalla stima delle domande non ancora presentate. Nel primo caso si tratta di domande presentate rispetto alle quali non si è ancora realizzato il termine per l'apertura della finestra, nel secondo caso si tratta di domande che possono ancora essere presentate ma con decorrenza teorica 2016.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

| Numero pensioni | | | |
|-----------------|-------------------------|--|---------------|
| Ipotizzati | Pensionamenti effettivi | Stimati entro il 2016 | Totale |
| 22.900 | 10.336 | 5.955 1. 4.816 per gestione privata 2. 1.139 per gestione pubblica | 16.291 |

| Oneri | | | |
|-------------|------------------------------|--|--------------------|
| Finanziati | Oneri effettivi da liquidate | Oneri stimati | Totale |
| 160.000.000 | € 81.545.534 | 20.516.000 1. 16.127.000 per gestione privata 2. 4.389.000 per gestione pubblica | 102.061.534 |

Il dato relativo al numero dei soggetti che hanno utilizzato la cd. opzione donna e conseguentemente la somma delle rate di pensione riconosciute nel 2016, rispetto a quello ipotizzato, sconta il venir meno del principio della necessaria decorrenza della pensione in un tempo prefissato, pena decadenza dal beneficio (come verificatosi nell'incremento di trend per l'anno 2015, dove solo nella parte finale dell'anno è risultato noto l'intervento contenuto nel disegno di legge di stabilità 2016 di proroga della possibilità di ricorrere al beneficio). La disposizione in oggetto, infatti, riconoscendo un diritto soggettivo compiuto ed esercitabile in qualunque momento, ha determinato anche scelte individuali di scaglionamento del pensionamento meno precipitate rispetto a quanto originariamente previsto (circa il 50% il primo anno di applicazione, comunque significativa attesa la possibilità di ricorrere al beneficio in qualunque momento, in luogo del 70/75% previsto). Ciò anche in considerazione che la possibilità di un diverso scaglionamento temporale comporta anche un maggiore contenimento delle penalizzazioni applicate, circostanza questa non possibile nella normativa previgente.

Nei termini sopra esposti dagli elementi di monitoraggio disponibili, peraltro ancora non consuntivati, da un lato si può desumere un scaglionamento temporale nell'accesso al beneficio in parte differente a quanto originariamente previsto nell'ambito della collettività complessivamente valutata come interessata dalla misura, dall'altro si può ritenere la stessa allo stato confermata.